




AG 177

*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*



DRP/I/XVII/D116/15

Roma, 16 giugno 2015

On.
Laura Boldrini
Presidente della
Camera dei Deputati
R O M A

Con Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Così saluto

Maria Elena Boschi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpi; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;



ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Rete dei servizi per le politiche del lavoro

Art. 1

(Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto e di seguito denominata "ANPAL";
- b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
- c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
- d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto;
- f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e in via provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;

3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione



ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

4. L'ANPAL di cui all'articolo 4 del presente decreto, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

Art. 2

(Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, sono fissate:

a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

b) la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.

Art. 3

*(Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di politiche attive del lavoro)*

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:

a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;

b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.



3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

- a) definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
- b) definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione;
- c) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n.231 di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
- d) indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4

(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ANPAL è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.



6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed è trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere a nuove assunzioni.

7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

8. L'ANPAL ha sede in Roma. In fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, l'ANPAL utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.

9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.

12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.

13. Il presidente dell'ANPAL, contestualmente alla sua nomina ai sensi del comma 12 assume il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro. Contestualmente il



consiglio di amministrazione di Italia lavoro S.p.A. decade, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e il commissario straordinario ne svolge le relative funzioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i successivi 30 giorni, sono determinati il compenso e la durata dell'incarico del commissario straordinario, nonché le iniziative che lo stesso, nell'ambito dell'incarico, dovrà attuare in un'ottica di convergenza, anche societario, con le finalità e le funzioni dell'ANPAL.

14. Nella fase di commissariamento, Italia Lavoro S.p.A. fornisce ad ANPAL, mediante convenzione, assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A.. In tal caso ANPAL subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, limitatamente per quanto riguarda il personale, ai soli rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

16. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

17. L'ANPAL al fine di promuovere possibili sinergie logistiche stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

- a) l'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
- b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
- c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante;
- e) Italia Lavoro S.p.A. allo scopo di favorire l'integrazione e il coordinamento delle attività di cui al comma 14.

18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.



Art. 5

(Risorse finanziarie dell'ANPAL)

1. Le risorse complessive attribuite all'agenzia a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
 - a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
 - d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
 - a) alla quota parte del fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
 - b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

Art. 6

(Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il consiglio di vigilanza;
 - d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del



Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento economico del presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.

5. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1.

Art. 7

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.



2. Il presidente è interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. **Al fine di garantire l'invarianza finanziaria è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.** Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 9

(Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
 - a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di



attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;

d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;

h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto e gestione degli albi nazionali di cui agli articoli 12 e 15 del presente decreto e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione Industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per

l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.

2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Art. 10

(Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.

2. Entro il termine di successivi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Art. 11

(Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome)

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi

rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonché dei seguenti principi:

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;

2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).

2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

Art. 12

(Accreditamento dei servizi per l'impiego privati)

1. L'ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è definito il regolamento per l'accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;



- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
 - c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
 - d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
 - e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
3. In fase di prima applicazione e fino alla definizione dell'albo di cui al comma 1, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e province autonome.
4. Le normative regionali possono definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

Art. 13

(Sistema informativo unico delle politiche del lavoro)

1. L'ANPAL realizza, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego:
- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
 - c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
 - d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n.181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego,

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

Art. 14

(Coordinamento dei sistemi informativi e fascicolo elettronico del lavoratore)

1. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'ISFOL;

f) un rappresentante dell'AGID.

5. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Art. 15

(Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale)

1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome.

2. I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall'ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:

a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;

b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.

3. L'ANPAL provvede, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l'iscrizione telematica ai corsi di formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

4. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all'albo nazionale degli enti di formazione accreditati di cui al comma 1 ovvero in mancanza della comunicazione di cui al comma 2. I funzionari ed amministratori responsabili che violino il divieto di cui al presente comma sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della legge n. 20 del 1994.

5. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.

6. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Monitoraggio e valutazione)

1. L'ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalità l'ANPAL mette a disposizione dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonché l'intera base dati di cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 17

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono così riformulati: "L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".



TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 18

(Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative al fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato, e sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL.

3. Le norme del presente Titolo non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.



Art. 19

(Stato di disoccupazione)

1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

4. Sono considerati "disoccupati parziali":

a) i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all'attività esercitata corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego; b) i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell'orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego;

c) i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi 4 e 19, della legge 18 giugno 2012, n. 92, sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

5. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

6. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

7. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

8. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni



pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Art. 20

(Patto di servizio personalizzato)

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 1, sono convocati dai centri per l'impiego, entro sessanta giorni dalla registrazione, per la stipula di un patto di servizio personalizzato. La mancata comparizione del lavoratore, ove non giustificata, preclude il godimento delle prestazioni indicate all'articolo 21, comma 1, nonché dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23

2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.

4. Scaduti i termini di cui al comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

Art. 21

(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata

disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.

2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.

3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.

5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) ed alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), si applicano le seguenti sanzioni:

a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), comporta:

- 1) la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

d) la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:

a) la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;



2) la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

c) la mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 3 e 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

10. La regione o la provincia autonoma competente ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto dispone i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'INPS che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

11. La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

12. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 22

(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in castanza di rapporto di lavoro)

1. I "disoccupati parziali" di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede competente per territorio con le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui



all'articolo 3, comma 1, tenuto conto della situazione operativa dei centri per l'impiego, per stipulare il patto personalizzato di servizio di cui all'articolo 20.

2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.

3. Con riferimento al "disoccupati parziali" di cui al comma 1, in caso di:

a) mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative di cui all'articolo 18, si applica:

- 1) la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

c) mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 25, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

4. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 23

(Assegno di ricollocazione).

1. Ai disoccupati di cui all'articolo 19, comma 1, la cui durata di disoccupazione eccede i sei mesi è riconosciuta, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego al completamento della procedura di profilazione di cui all'articolo 19, comma 6, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.



4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

5. Il servizio per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
- e) l'obbligo per il tutor di comunicare al centro per l'impiego competente l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il centro per l'impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all'art. 21
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

7. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;

d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;

e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;

f) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare all'ANPAL, le situazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti.

8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 1.

Art. 24

(Finanziamento dell'assegno di ricollocazione)

1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

Art. 25

(Offerta di lavoro congrua)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012.

2. I fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

Art. 26

(Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito)

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.



7. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27

(Collocamento della gente di mare)

1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.

2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.

3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema Informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Art. 28

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:

- a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a e);
- b) articolo 18;
- c) articolo 20;
- d) articolo 23;
- e) articolo 26, commi 1 e 2.

TITOLO III

Riordino degli Incentivi all'occupazione

Art. 29

(Riordino degli incentivi)

1. L'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.

2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.

3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:

- a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
- b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Art. 30

(Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione)

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, è istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.

4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Art. 31

(Principi generali di fruizione degli incentivi)

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

- a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Art. 32

(Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca)

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da "di cui il 50 per cento" fino alla fine del comma sono abrogate.

5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.998.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo:

- a) pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3;
- b) valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,7 milioni di euro per l'anno 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2

si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,7 milioni di euro per l'anno 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

TITOLO IV

Disposizioni urgenti e finali

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2, comma 1, lettera i), e articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398;
- c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;



- d) decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
- e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-*bis* e 4-*bis*;
- h) articolo 4, commi da 40 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Lo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive si compone di n. 34 articoli, suddivisi nei seguenti quattro titoli:

Titolo I : Rete dei servizi per le politiche del lavoro;

Titolo II : Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro;

Titolo III: Riordino degli incentivi all'occupazione;

Titolo IV : Disposizioni urgenti e finali.

TITOLO I

Il Titolo I (da articolo 1 ad articolo 17) disciplina la Rete dei servizi per le politiche del lavoro.

L'articolo 1 stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività legate al collocamento dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).

L'articolo 1 disciplina, altresì, la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro quale utile strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 3 della legge 183/2014, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Tale rete ha il compito di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Carta costituzionale. Si intende, inoltre, promuovere il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, che assicurino ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro, mediante l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate.

In particolare, la predetta Rete è costituita dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - (ANPAL);**
- b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;**
- c) l'Inps, in relazione alle competenze in materia di strumenti a sostegno del reddito;**
- d) l'Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;**
- e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;**
- f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;**
- g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;**

h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) e, in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;

L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento gestionale della rete dei servizi per le politiche del lavoro, dato il primario interesse all'esercizio unitario delle funzioni amministrative collegate alla fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva.

L'articolo 2 prevede gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro. In particolare, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, vengono fissate le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive - con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro - nonché la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, stante la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 lett. t) della legge 183/2014.

Con il predetto decreto, possono inoltre essere determinati i tempi entro cui debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati e inoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome.

All'articolo 3 sono indicate le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di politiche del lavoro, oltre a quelle di indirizzo politico già stabilite all'articolo 1. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la competenza a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Tali competenze rispondono ai principi di delega individuati all'art. 1 comma 4 lett. c), t) della legge 183/2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: le circolari e gli altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, ai sensi dell'art. 23 del decreto di cui trattasi; atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali compete, inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione degli atti relativi a: definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione; definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione; definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego, ivi compreso il collocamento della gente di mare, inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri e collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

L' articolo 4 disciplina l' istituzione dell' Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L' ANPAL è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2016 e alla stessa è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. E' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 1 comma 4 lett. c) della legge 183/2014. L' ANPAL è, inoltre, sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, s.m.i.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, adotta il regolamento interno di contabilità ed il regolamento interno di organizzazione. La dotazione organica dell' ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con successivi, da emanarsi nel termine di 45 giorni, secondo quanto indicato nello stesso articolo. Nell' ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, ivi incluse quelle trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell' Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, in linea con quanto richiesto dall' art. 1 comma 4 lett. i) della legge 183/2014, che prevede *"l' individuazione del comparto contrattuale del personale dell' Agenzia con modalità tali da garantire l' invarianza di oneri per la finanza pubblica"*.

Con i predetti decreti ed entro il termine di 45 giorni, sono conseguentemente determinate le dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell' Isfol.

Si precisa, inoltre, che in merito al trasferimento di funzioni all' ANPAL, l' attuale Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costituita con D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, è soppressa e che i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all' ANPAL. Sono altresì trasferiti all' ANPAL due ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale rispettivamente dalla Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l' innovazione organizzativa e bilancio –ufficio procedimenti disciplinari

Agli oneri derivanti dalle posizioni dirigenziali non trasferite, si fa fronte mediante blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali intervenute nella soppressa Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione nell' anno 2015 e nell' Isfol negli anni 2015 e 2016. In altri termini, così come previsto dalla norma, l' ANPAL, nell' anno 2016, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute nell' anno 2015, del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, soppressa ai sensi del comma 5. L' ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute negli anni 2015 e 2016, del personale delle aree funzionali in servizio presso il medesimo Istituto. I risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell' ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento.

In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Isfol, sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Isfol.

Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dall'Isfol all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Tali decreti sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lett. c), f), h), i) l) della legge 183/2014.

Fatte salve le previsioni relative alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, di cui all'articolo 1, comma 7 lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui trovano applicazione le disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL.

Il presidente dell'ANPAL assume il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro S.p.A. Contestualmente il consiglio di amministrazione (componenti e presidente) di Italia Lavoro S.p.A. decade, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e il commissario straordinario ne svolge le relative funzioni. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso e la durata dell'incarico del commissario straordinario, nonché le iniziative che lo stesso, nell'ambito dell'incarico, dovrà attuare in un'ottica di convergenza, anche societario, con le finalità e le funzioni dell'ANPAL.

Nella fase di commissariamento Italia Lavoro S.p.A., mediante convenzione, fornisce ad ANPAL assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A. e, in tal caso, l'ANPAL subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, limitatamente, per quanto riguarda il personale, ai soli rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. In tal modo, si procede alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, a norma dell'art. 1 comma 4, lett. f) della legge 183/2014. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del

lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infine, l'ANPAL stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

- b) l'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche.
- c) l'Inps, allo scopo di realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche;
- d) l'Inail, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, realizzando sinergie logistiche e informative.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'ANPAL, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'art. 5 prevede la disciplina delle risorse finanziarie dell'ANPAL, che sono costituite:

- a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;
- d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

A decorrere dal 2016, le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al predetto fondo di rotazione e per il restante 50% al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sono, inoltre, assegnate all'ANPAL quote di risorse relative:

- a) alla quota parte del fondo per l'occupazione alimentata con parte del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., come sopra specificato;
- b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive, di cui al successivo articolo 29.

Con il medesimo decreto, può essere individuata una quota non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

L'articolo 6 definisce e disciplina gli organi dell'ANPAL, quali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di vigilanza e il Collegio dei revisori, nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega, in termini sia di partecipazione da Stato, regioni e province autonome sia di coinvolgimento delle parti sociali, a norma dell'art. 1 comma 4 lett. c), d) della legge 183/2014.

Il Presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di vigilanza, composto da 10 membri scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere

sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1.

L'articolo 7 definisce le attribuzioni degli organi dell'ANPAL, come di seguito riportate:

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Il Presidente è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

Il Consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.

Il Consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici, vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 stabilisce la disciplina del Direttore generale dell'ANPAL. In particolare, il Direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo; può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso; formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

L'articolo 9 individua i compiti e le funzioni dell'ANPAL, di seguito riportati:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

- b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
- d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 n. 733, che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011;
- e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro;
- f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi co-finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
- g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;
- h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego e gestione degli albi nazionali dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e attività di formazione professionale, nonché di quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
- l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali; in tali casi l'ANPAL supporta le Regioni ove non siano stati assicurati i livelli essenziali delle prestazioni, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;
- p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
- q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

In aggiunta ai predetti compiti, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

I principi di delega di riferimento sono indicati all'art. 1, comma 4, lett. e), r), z) della legge 183/2014.

L'articolo 10 disciplina le funzioni e i compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), secondo il principio di delega di cui all'art. 1 comma 4 lett. f) della legge 183/2014.

Il primo comma prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede al rinnovo degli organi dell'Isfol, con riduzione del Consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra cui il Presidente, ed uno dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In ragione di tale riduzione, il contributo istituzionale per l'Isfol è ridotto di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016 e viene trasferito all'ANPAL.

Il secondo comma stabilisce che entro il termine di successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'Isfol cui sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;
- b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
- c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

L'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL l'accesso ai dati dei propri archivi utili per l'attività di monitoraggio di rispettiva competenza.

L'articolo 11 definisce l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome. L'intento è rispondere alle esigenze di creare un raccordo tra Stato e Regioni per una gestione più efficiente ed efficace dei servizi per il lavoro, nel rispetto delle competenze e dei principi individuati nella legge delega, per garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.

In particolare, mediante stipula di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province autonome, sono regolati i rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale o della provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, secondo quanto previsto nel decreto;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché dei seguenti compiti:

1) servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più delle funzioni di cui alla lettera d).

Alle Regioni e Province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 4, lett. u) della legge 183/2014, che prevede il *"mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*. In particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, nel definire l'offerta formativa, le Regioni e Province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

L'articolo 12 disciplina l'accreditamento dei servizi per l'impiego privati, prevedendo l'istituzione, presso l'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il principio di delega collegato è individuato dall'art. 1, comma 4, lett. n) della legge 183/2014, per la *"valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati e disoccupati, al fine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego"*.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, è definito il regolamento per l'accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

In fase di prima applicazione, e fino alla definizione dell'albo nazionale, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle Regioni e Province autonome. Le normative regionali possono, altresì, definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.

E', infine, prevista una modifica all'art. 6 del d.lgs. 276/2003, finalizzata a consentire l'automatica iscrizione nella sezione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale anche da parte dei soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 276/2003, comma 1 lettere c), d), e), f), e f-bis) e comma 2. In tal modo, si armonizza la disciplina prevista per le agenzie, ai sensi dell'art. 4, comma 6, parte seconda d.lgs. 276/2003, con quella dei soggetti in regime particolare di autorizzazione (art. 6 d.lgs. 276/2003), con l'intento di favorire e implementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 13 prevede la disciplina del sistema informativo unico delle politiche del lavoro. Nel pieno rispetto del principio di delega di cui all'art. 1, comma 4 lett. z) della legge 183/2014, disciplina la *"valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6 lett. i)"*. Si richiama, inoltre, il principio di delega di cui all'art. 1, comma 4, lett. m) sul *"rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi"*.

In particolare, l'ANPAL realizza, in cooperazione con l'Inps e l'Isfol ed anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego:

- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e della politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- d) il sistema informativo della formazione professionale.

Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di

interconnessione tra i centri per l'impiego ed il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, in linea con l'art. 1 comma 5 della legge 183/2014, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps, dell'Inail e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, mentre allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

Infine, si precisa che il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

L'articolo 14. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps, dell'Inail, dell'Isfol, delle Regioni e Province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono inoltre la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

L'ANPAL, inoltre, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

Fatto salvo quanto disposto in tema di banca dati dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, come previsto dalle disposizioni emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso la citata Agenzia, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dalla medesima Agenzia.

Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;

- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'ISFOL;
- f) un rappresentante dell'AGID;

Su indicazione del citato comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

L'articolo 15 disciplina, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, l'Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e Province Autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle Regioni e Province autonome e provvedendo, nell'ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l'iscrizione telematica ai corsi di formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Il principio di delega di riferimento è previsto all' art. 1, comma 4 lett. z), e comma 6 lett. i) della legge 183/2014.

I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall'ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:

- a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
- b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.

Inoltre, a decorrere dalla messa a disposizione del sistema, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all'albo nazionale degli enti di formazione accreditati ovvero in mancanza del conferimento dei dati richiesti. I funzionari ed amministratori responsabili che violino tale divieto sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della L. 20/1994.

Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle Regioni e Province autonome.

Infine, le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore qui disciplinato.

L'articolo 16 disciplina il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e servizi per l'impiego.

In particolare, l'ANPAL svolge attività di monitoraggio sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui sopra.

Ai fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL e per le medesime finalità, l'ANPAL mette i dati in parola a disposizione dell'Isfol, che svolge attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle specifiche misure di politica del lavoro, nonché del complesso degli interventi.

L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

Inoltre, sempre ai fini di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'Inps garantisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'ANPAL ed all'Isfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'attuazione di quanto sopra non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con il presente articolo, pertanto, si persegue, più in generale, l'obiettivo di rafforzare le funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. I principi di delega di riferimento sono individuati all'art. 1 comma 4 lett. m), r), z) della legge 183/2014.

L'articolo 17 riformula i primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel modo seguente: *"L'attivazione dei fondi è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL istituita ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

TITOLO II

Il **Titolo II** (da articolo 18 ad articolo 28) disciplina i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro.

L'articolo 18 rubricato *"Servizi e misure di politica attiva del lavoro"* stabilisce che allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le Regioni e Province autonome costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo della dote individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Le Regioni e le Province Autonome svolgono le attività di cui sopra direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato e sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL.

Si precisa, infine, che le norme del Titolo II non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.

I principi di delega di riferimento sono individuati all'art. 1 comma 4, lett. u), z), aa), bb) della legge 183/2014.

L'articolo 19 definisce lo "Stato di disoccupazione". In particolare, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l'impiego.

Si chiarisce che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione data dall'articolo 19 in parola.

La durata della disoccupazione è sospesa in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Viene, altresì, prevista la definizione dei "disoccupati parziali" che sono: i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all'attività esercitata sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego; i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell'orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla

partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l'impiego; i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

Al comma cinque, viene data la definizione dei lavoratori "a rischio di disoccupazione", che possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Ciò al fine di accelerare la presa in carico degli stessi.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, le persone registrate come disoccupate, disoccupate parziali o "a rischio di disoccupazione" vengono assegnate ad una classe di profilazione automatizzata, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 4, lett. v) della legge 183/2014, che prevede l'adozione di strumenti di "segmentazione dell'utenza", al fine di attivare il soggetto che cerca lavoro.

Infine, allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionino prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni, l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

L'articolo 20 disciplina il "Patto di servizio personalizzato", che i soggetti disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione sono tenuti a stipulare, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione. Tali lavoratori vengono convocati, entro 60 giorni dalla registrazione, per la stipula del patto di servizio personalizzato, che contiene i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo personale di occupabilità;
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite dal decreto.

In tal modo si realizza il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, di attivazione del soggetto che cerca lavoro, di principi di politica attiva del lavoro per la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure volte all'inserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto previsto nella legge delega.

L'articolo 21 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito. I principi di delega di riferimento sono indicati all'art. 1 comma 1, 2 e comma 4 lett. v) della legge 183/2014.

Il comma 1 chiarisce che la domanda di ASpl, NASpl o l'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.

Il comma 2 stabilisce che i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano già riottenuto una occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Il comma tre prevede che anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, nei tempi ivi previsti, fermo restando i seguenti obblighi e sanzioni.

In particolare, oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

Con riferimento all'ASpl, NASpl e DIS-COLL si applicano le seguenti sanzioni:

- la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, ai colloqui o alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione comporta:

- 1) la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

- la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si applicano le seguenti sanzioni:

- la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

- 1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

- la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

La struttura regionale o della Provincia autonoma competente dispone i provvedimenti di sospensione e decadenza, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo unico, all'Inps, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Infine, si prevede che l'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per l'50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'articolo 22 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto del principio di delega individuato all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014 che prevede l'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.

In particolare, i "disoccupati parziali" come sopra definiti, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede

competente per territorio tenuto conto della situazione operativa dei centri per l'impiego, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze, ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili.

In merito alle sanzioni per i "disoccupati parziali" si prevede quanto segue:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per i colloqui e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3 lettera b), ovvero alle iniziative a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applica:

- 1) la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

c) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

Infine, l'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'articolo 23 disciplina l'assegnazione di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati la cui durata di disoccupazione ecceda i sei mesi, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza. La relativa somma, denominata «assegnazione individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

Il principio di delega di riferimento è individuato all'art. 1 comma 4, lett. n), p), della legge 183/2014, sulla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati e sull'introduzione di principi di politica attiva del lavoro, che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Rileva, inoltre, anche la previsione di cui all'art. 1 comma 4, lett. q), che prevede *"l'introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale"*.

L'assegnazione di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Lo stesso è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. Il servizio può essere richiesto dal

disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

Il servizio per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
- e) l'obbligo per il tutor di comunicare al centro per l'impiego competente l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il centro per l'impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all'art. 21
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato, che di conseguenza provvede ad aggiornare il patto di servizio.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5 (soggetto privato accreditato), di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
- f) obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare all'ANPAL, le situazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti.

Infine, è previsto che l'ANPAL realizzi il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

L'articolo 24 disciplina il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, di cui al precedente articolo 23.

In particolare, al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

Il secondo comma, difatti, prevede che allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (assunzione, senza esservi tenuto, da parte di un datore di lavoro, di lavoratori che usufruiscono dell'ASpl a tempo pieno e indeterminato), l'Inps versa all'ANPAL una somma pari al 30 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole "cinquanta per cento", quindi, sono sostituite dalle seguenti "venti per cento" e, pertanto, il contributo mensile concesso al datore di lavoro diventa pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L'articolo 25 disciplina la definizione dell'offerta congrua di lavoro, a cui provvede il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - su proposta dell'ANPAL - nell'ambito della sua competenza in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, a norma dell'art. 1, comma 4, lett. t) della legge 183/2014.

I principi a cui attenersi per la definizione dell'offerta congrua sono:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

I fondi di solidarietà, di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura

massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

L'articolo 26 disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito, i quali possono essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività, in linea con il principio di delega individuato all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014.

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori in corso di fruizione di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 decreto legislativo 165/2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

Allo scopo di attivare tali attività, le Regioni e Province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività in parola non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve essere delineata in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

Le convenzioni di cui sopra possono prevedere l'adibizione alle attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori interessati non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

All'assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Lo stesso è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al precedente periodo. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui sopra, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Infine, gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 27 disciplina il collocamento della gente di mare, a cui si applicano le norme del presente decreto, in linea con i principi della riforma delle politiche attive e della semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, di cui alla legge delega 183/2014.

L'articolo in parola prevede che le Capitanerie di porto possano svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.

Inoltre, sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di cui sopra, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

L'articolo 28 prevede l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, affinché gli stessi siano riconosciuti e garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in conformità sia con i principi di delega, di cui all'art. 1, comma 4, lett. n), t) della legge 183/2014, sia con il dettato costituzionale (art. 117 Cost., comma 2 lett. m)).

In particolare, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: articolo 11, comma 1, lettere da a) a e); articolo 18; articolo 21; articolo 20; articolo 26, commi 1 e 2.

TITOLO III

Il Titolo III (da art. 29 ad art. 32) disciplina il riordino degli incentivi all'occupazione, nel rispetto del principio di delega individuato all'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 183/2014 *"razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto"*.

L'articolo 29 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni incentivanti e la confluenza dei relativi risparmi di spesa in un apposito piano gestionale nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:

- a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99, relative agli anni 2015 e 2016;
- b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Con l'articolo 30 si istituisce il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione presso l'ANPAL, contenente in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Ai fini del presente decreto, costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

Le Regioni e Province autonome che intendano introdurre un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti, di regola, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

L'articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi ed in linea con il principio di delega indicato all'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 183/2014. In particolare:

- a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore; in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis* il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

L'articolo 32 prevede il riordino e la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca. Il principio di delega di riferimento è l'art. 1, comma 4, lett. a), nonché comma 7 lett. a), d) della legge 183/2014.

A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ai predetti incentivi non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da "di cui il 50 per cento" fino alla fine del comma sono abrogate e ciò implica l'abrogazione della riserva del 50% delle risorse per il finanziamento della formazione in apprendistato di secondo livello, al fine di incentivare il ricorso all'apprendistato di primo e terzo livello, in linea con le previsioni dello schema di decreto legislativo sulle tipologie contrattuali.

All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le relative risorse, pari a € 14.993.706,97 annui, sono mantenute in capo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29.

Agli oneri di cui all' articolo 32:

- a) pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3;
- b) valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10, 7 milioni di euro per l'anno 2017 , 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4milioni di euro per il 2019, 0,1 milioni di euro per il 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2 .

si fa fronte a valere sui seguenti interventi:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,7 milioni di euro per l'anno 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.

Al comma 7 è inserita la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.196, secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

TITOLO IV

Il Titolo IV riguarda le disposizioni urgenti e finali e consta degli articoli 33 e 34.

L'articolo 33 prevede l'abrogazione delle disposizioni che si pongono in contrasto con l'emananda normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive .

L'articolo 34 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Schema di decreto legislativo

Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 183/2014

Relazione tecnica

Articoli da 1 a 3

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica. Con particolare riferimento ai compiti previsti dall'articolo 3 si precisa che le funzioni svolte dal ministero non comportano oneri aggiuntivi in quanto i pareri previsti dal comma 2 rientrano nelle ordinarie funzioni svolte dal segretariato generale e dagli uffici di diretta collaborazione.

Articoli da 4 a 10

Istituzione dell'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, personale e Organi

La dotazione organica dell'Anpal è pari ad un massimo di 395 unità e sarà compiutamente individuata con i decreti previsti dall'art. 4, comma 9, dello schema di decreto legislativo.

Nell'ambito di tale dotazione sono ricomprese n. 1 unità di personale dirigenziale di livello generale, con funzioni di Direzione generale, e n. 7 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Al personale si applicherà il contratto collettivo dell'Area I (dirigenti) e del comparto Ministeri (non dirigenti) mentre al personale Isfol si applicherà il contratto ricerca.

Dirigenti:

- 1 (livello generale)

- 7 (livello non generale)

Personale aree funzionali ministero: non superiore a 230

Personale aree funzionali Isfol: non superiore a 157

Totale qualifiche dirigenziali: 8

Totale aree: non superiore a 387

Totale complessivo: non superiore a 395

Con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali si prevede, al comma 5, la soppressione della direzione generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione. Tale operazione, come espressamente previsto, comporta altresì il venir meno di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale e di una posizione dirigenziale di livello generale.

Sono, inoltre, da considerare trasferite all'agenzia n. 2 posizioni di livello dirigenziale non generale, provenienti da altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le cui competenze sono assorbite dall'ANPAL (una posizione per la direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione; una posizione per la - DG per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio provvedimenti disciplinari).

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL trasferito nei ruoli dell'Anpal sarà compiutamente individuato dai decreti di organizzazione.

Il trasferimento avverrà, evidentemente, con il mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente provvedimento di attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Da ciò deriva, pertanto, una invarianza di costi per la finanza pubblica anche per quanto riguarda una posizione dirigenziale di livello generale e 7 posizioni di livello non generale.

Personale dirigenziale

Come detto, una posizione dirigenziale di livello generale e sette posizioni di livello non generale vengono trasferite dal Ministero del Lavoro, a parità di oneri.

Personale non dirigenziale

Il decreto prevede ancora che la dotazione organica del Ministero del Lavoro e dell'Isfol sia ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi e non, proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nello specifico in particolare dalla soppressa Direzione per le Politiche attive i servizi e la formazione per il solo 2015 e dall'ISFOL che avverranno, nel corso del 2015 e del 2016.

Le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

A norma dell'articolo 6, comma 1, gli organi dell'ANPAL sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di vigilanza;
- d) il Collegio dei revisori.

Rispetto al presidente, il comma 2 del medesimo articolo precisa che "Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" e grava sul bilancio dell'Anpal mentre il compenso quale commissario straordinario grava sul bilancio di Italia lavoro ed è coperta con la riduzione dei costi derivanti dalla decadenza degli organi di amministrazione dell'ente stesso.

Analoga disposizione è prevista per gli altri due membri del consiglio di amministrazione, per i quali il comma 3 precisa che Il trattamento economico grava "sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Per il Consiglio di vigilanza il comma 4 dispone che "i membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza".

Per il collegio dei revisori, formato da tre membri tra cui il presidente, il comma 5 dispone che ai componenti del collegio compete "un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Spese per il Presidente ed il Consiglio di amministrazione	€ 200.000
Spese per il Collegio dei revisori	€ 50.000
Spese per la copertura di oneri di trasferta degli organi (incluso il Consiglio di vigilanza)	€ 40.000
TOTALE COMPRENSIVO DI ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	€ 290.000

Come precisato dall'articolo 6 comma 6, gli oneri legati agli organi sono coperti con i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del Ministero del lavoro e dell'Isfol e dalla riduzioni del contributo dell'Isfol derivanti dalla riduzione del consiglio di amministrazione dello stesso Isfol.

Per quanto concerne le facoltà assunzionali, in forza del predetto D.L. n. 90/2014 viene previsto che:

- nel corso del 2016 – anno di effettiva operatività e avvio dell'Anpal – sarebbe possibile assumere il 60% del personale cessato dal servizio nel corso del 2015.
- nel corso del 2017, sarebbe possibile assumere l'80% del personale cessato dal servizio nel corso del 2016.

Ciò premesso, è dunque possibile quantificare un risparmio da imputare a copertura degli oneri del provvedimento :

in termini finanziari, tenuto conto delle tabelle che seguono, i risparmi possono essere calcolati come segue:

- risparmi per il 2016 – Ministero lavoro: € 48.587,38 corrispondente al risparmio relativo alle cessazioni al 2015, in quota parte blocco turn over, di personale pari a numero 2 unità provenienti dalla soppressa Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; ISFOL: € 181.800,28
- risparmi a decorrere dal 2017 - Ministero Lavoro € 48.587,38; ISFOL: € 428.888,27

Al riguardo la disposizione in esame prevede che le predette risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non concorrono ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.

In altri termini, così come previsto dalla norma, l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute nell'anno 2015, del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, soppressa ai sensi del comma 5. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute negli anni 2015 e 2016, del personale delle aree funzionali in servizio presso il medesimo Istituto. I risparmi derivanti dalle mancate assunzioni dell'ISFOL affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento.

Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed è trasferito all'ANPAL.

Cessazioni dal servizio 2015 personale della Direzione Generale per le Politiche Attive i servizi e la Formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n.	Area	Posizione Economica	Profilo professionale	Cessazione	Motivo cessazione	Costo complessivo di oneri riflessi
1	2	F3	Assistente amministrativo gestionale	01/05/15	limiti di età	32.695,17
2	3	F6	Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	28/07/15	dimissioni	48.283,81
Costo totale 2 unità						80.978,98

Percentuale per cessati anno 2015

60% di 80.978,98 pari 48.587,38

Cessazioni dal servizio 2015 personale Isfol

Qualifica	Costo complessivo di oneri previdenziali	Data di cessazione
CTER IV	38.857,19	30/04/15
Dir. Ric. I livello VI fascia	123.353,51	30/04/15
I Ric. II Livello VII Fascia	101.932,58	31/07/15
CTER IV	38.857,19	31/12/15
Totale 2015	303.000,47	

Cessazioni dal servizio 2016 personale Isfol

Qualifica	Costo complessivo di oneri previdenziali	Data di cessazione
I Ric. II Livello VI Fascia	92.176,44	31/08/16
Ric. III livello IV Fascia	57.711,07	31/12/16
I Ric. II Livello VI Fascia	92.176,44	31/12/16
Op. tec. VIII Livello	27.938,85	31/12/16
CTER IV	38.857,19	28/02/15
Totale 2016	308.859,99	

Organi dell'Isfol

All'articolo 10 si dispone che il Consiglio di amministrazione dell'Isfol è ridotto a tre membri; In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016

Effetto complessivo sulla finanza pubblica

L'effetto complessivo sulla finanza pubblica delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 è riassunto nella tabella seguente:

	2016	2017
risparmio per blocco turn-over Ministero	48.587,38	48.587,37
risparmio per blocco turn-over Isfol	181.800,28	428.888,27
risparmio per riduzione CdA Isfol	100.000,00	100.000,00
Totale risparmi	330.387,66	577.475,64
spese per gli organi	290.000,00	290.000,00
Totale oneri	290.000,00	290.000,00
saldo	40.387,66	287.475,64

Per quanto riguarda le spese di personale e di funzionamento, si prevede il trasferimento dei relativi capitoli dal ministero all' Anpal come previsto dal combinato disposto dell'articolo 4 comma 7 e 8 e dall'articolo 5, comma 1 del presente provvedimento.

TABELLA 4 – CDR 7 MINISTERO LAVORO
CAPITOLI FUNZIONAMENTO E CAPITOLI PERSONALE
DA TRASFERIRE ALL' ANPAL

CAP. 3871	COMPETENZE Fisse e Accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive
CAP. 3872	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI BASTO AL PERSONALE
CAP. 3875	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
CAP. 3886	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CAP. 3887	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE
CAP. 3889	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
CAP. 7622	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

Art. da 11 a 20

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica. Per quanto in particolare gli articoli 12, 13 e 14 si precisa che non sussistono oneri aggiuntivi. Nello specifico dell'articolo 13 il sistema informativo unico, previsto, viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla commissione europea. Per quanto riguarda il Comitato di coordinamento dei sistemi informativi di cui all'articolo 14 non sussistono oneri a carico della finanza pubblica giacchè la norma prevede che ai componenti dello stesso non siano corrisposti né compensi né qualsiasi altro emolumento ad alcun titolo.

Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito.

L'erogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 comporta l'eventuale incremento delle entrate.

Il comma 13 prevede che l'Inps provveda annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'effetto complessivo delle norme sulla finanza pubblica è pertanto nullo.

Art. 22

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

L'erogazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta l'eventuale incremento delle entrate.

Il comma 4 prevede che l'Inps provveda annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'effetto complessivo delle norme sulla finanza pubblica è pertanto nullo.

Articoli 23 e 24

Assegno di ricollocazione.

Il comma 1 dell'articolo 23 prevede che ai disoccupati di cui all'articolo 19, comma 1, la cui durata di disoccupazione eccede i sei mesi sia riconosciuta, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile



presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.

In base al disposto dell'articolo 24 la norma trova finanziamento nelle seguenti fonti:

- a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

Come ulteriore fonte di finanziamento, il comma 3 dell'articolo 24 prevede che nel caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore avente diritto alla percezione dell'ASPI (di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92), l'Inps versa all'ANPAL una somma pari al 30 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale cifra viene sottratta dalla componente che il medesimo articolo 2, comma 1-bis, della legge 92/2012 assegnava al datore di lavoro, che è conseguentemente rideterminato al 20 per cento (in luogo del 50 per cento). La norma è pertanto neutra ai fini della finanza pubblica.

All'articolo 23, comma 3, viene specificato che l'assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini irpef. Si tratta di un semplice chiarimento, dato che l'assegno non costituisce utilità, ma unicamente il mezzo per consentire un meccanismo di quasi mercato in ordine alla scelta del soggetto che presterà il servizio ed a cui verrà riconosciuta una utilità economica.

Art. 25

Offerta di lavoro congrua.

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 26

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito.

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica, stante la previsione del comma 5, in base al quale "Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti".

Articoli 27 e 28

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.



TITOLO III
Riordino degli Incentivi all'occupazione

Art. 29

Riordino degli Incentivi

La norma prevede l'abrogazione di alcune disposizioni incentivanti e la confluenza dei relativi risparmi di spesa in un apposito piano gestionale nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse :

- a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99, relative agli anni 2015 e 2016;
- b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Articoli 30 e 31

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 32

Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca

Commi 1 e 2

La norma in esame prevede che a titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

- a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;
- c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tali incentivi non si applicano, per il disposto del comma 2, ai contratti trasformati a tempo indeterminato.

Al riguardo, sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS relativi all'anno 2014 sono stati considerati i seguenti valori di riferimento alla base della valutazione:



- numero nuove assunzioni annue con contratto di apprendistato per le tipologie considerate dalla proposta di modifica normativa: 9.500 unità di cui 6.500 assunti da aziende con più di 9 dipendenti;
- retribuzione media mensile calcolata relativamente ai nuovi ingressi: 1300 euro;
- numero licenziamenti annui che danno luogo al versamento del contributo di licenziamento: circa 1.000 unità.
- importo medio del contributo: 750 euro

Sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- incremento della platea dei potenziali contratti annui di circa il 20% per tener conto dell'effetto attrattivo della norma anche alla luce delle disposizioni inerenti il decreto di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della legge 183/2014;
- incremento del numero di licenziamenti pari al 5% per tener conto del maggior numero di contratti di apprendistato stipulati negli anni 2015 e 2016;
- riduzione della retribuzione media mensile del 15% per tener conto delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 7 del decreto di riordino delle tipologie contrattuali in attuazione della legge 183/2014;
- un ulteriore effetto attrattivo del 20% limitatamente al primo mese di entrata in vigore della norma per tener conto dell'attesa alle assunzioni di apprendisti da parte dei datori di lavoro;
- in via prudenziale si è considerata la durata dei contratti a 36 mesi senza ipotizzare cessazioni prima della naturale scadenza;
- decorrenza della norma 1° settembre 2015;
- la rivalutazione per gli anni successivi è stata effettuata sulla base del quadro macro economico DEF aprile 2015.

Si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione:

Minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2

(importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio contributivo di cui al punto a)	Sgravio contributivo di cui al punto b), aliquota ridotta al 5%		Sgravio contributivo di cui al punto c)	Totale sgravio contributivo
2015	0,2	0,2		0,1	0,5
2016	0,8	3,9		1,5	6,2
2017	0,8	7,1		2,8	10,7
2018	0,8	7,1		2,8	10,7
2019	0,9	3,2		1,3	5,4
2020	0,1	0		0	0,1



Comma 3

La disposizione prevede che a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 27 milioni di euro per l'anno 2015 e a 27 milioni di euro per l'anno 2016

Comma 5

La disposizione prevede l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e la permanenza delle relative risorse, pari a € 7.500.000 per l'anno 2015 e a € 14.993.706,97 annui a decorrere dal 2016, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per affluire al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

Comma 6

La disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e dal 3 nei seguenti termini:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità in termini di indebitamento. Infatti, a normativa vigente le disponibilità in termini di saldo netto da finanziare, sussistenti anche in termini di indebitamento netto sono 181 mln di euro per l'anno 2015. Il ministero del lavoro ha prenotato in relazione a tale importo la somma di 150 mln di euro. Residua una somma di 31 mln di euro, di cui circa 5 mln di euro è utilizzata nell'ambito dello schema di decreto legislativo in materia di integrazioni salariali. Pertanto risulta disponibile la quota utilizzata a copertura in tale sede ;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,7 milioni di euro per l'anno 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3. In particolare tale copertura viene rinvenuta riducendo gli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 2 a valere sulle risorse affluite ai sensi del comma 5 del presente articolo

La tavola che segue riporta gli effetti complessivi della norma:

	(valori in mln di euro)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sgravio incentivi al contratto di apprendistato	0,5	6,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Incremento delle risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144	27	27	0	0	0	0
TOTALE ONERI	27,5	33,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Riduzione Fondo articolo 1, comma 107 legge n. 190/2014	20					
Riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione		20				
Riduzione stanziamenti articolo 29, comma 2	7,5	13,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Totale coperture	27,5	33,2	10,7	10,7	5,4	0,1
Effetto sulla finanza pubblica	0	0	0	0	0	0

Comma 7

In presenza di effetti valutati è inserita, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la clausola di salvaguardia rispondente ai criteri di effettività e automaticità previsti dalla citata disposizione contabile.

Art. 33

Abrogazioni

Le disposizioni non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Art. 34

Entrata in vigore

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GIU. 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Dott.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

In particolare, l'articolo 1, comma 3, della citata legge, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, allo scopo di garantire la fruizione dei livelli essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

L'articolo 1, comma 4, prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
- b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
- c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
- d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
- e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl;
- f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,

mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e private nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;

p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;

r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;

s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico

unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

Il decreto legislativo istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L'istituzione dell'ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione.

Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.

Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. All'istituzione dell'Albo provvederà l'ANPAL. L'obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate. Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati. Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale.

Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch'essi parte della Rete - l'ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome

costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l'impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l'impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpl, NASpl o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego. I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato. La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI).

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguire l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i sei mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.

L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all'assegno sociale, erogato dall'INPS. Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all'occupazione con la previsione della istituzione, presso l'ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un'omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.

Posto quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea con l'obiettivo del Governo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, al fine di garantire la fruizione dei livelli essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, mediante l'istituzione di una rete dei servizi per le politiche del lavoro, l'individuazione di principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro e il riordino degli incentivi all'occupazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le materie su cui ha inciso il provvedimento in esame sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- b) decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS";
- c) legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- d) decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";
- e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- f) legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- g) legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- h) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- i) legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- l) decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- m) legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
- n) decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- o) legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
- p) decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- q) D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, recante "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297";
- r) decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- s) legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- t) legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria vigente, operando un riordino in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, con norme di

abrogazione diretta, di modifica di istituti già vigenti e attraverso la previsione di nuovi istituti giuridici.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Lo schema di decreto legislativo in esame presenta aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciali, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, le quali ricadono nella competenza concorrente delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione (tutela e sicurezza del lavoro). E' infatti stata prevista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento, alcuni progetti di legge vertenti su materie analoghe. In particolare, si segnalano:

- S. 1943 Santini "Misure urgenti a favore dei lavoratori anziani senza occupazione, mirate alla ricollocazione, al sostegno del reddito e all'anticipo previdenziale", non ancora assegnato;
- C.3153 Dell'Aringa "Disposizioni per la ricollocazione, il sostegno del reddito e l'anticipazione dell'accesso al trattamento previdenziale in favore dei lavoratori anziani in stato di disoccupazione", non ancora assegnato;
- C.2785 Occhiuto "Incentivo per favorire l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno mediante l'istituzione del buono per l'apprendistato", assegnato alla Commissione XI, di cui non è ancora iniziato l'esame;

- S.1404 Bitonci "Disposizioni per favorire il rilancio dell'occupazione, ridurre il cuneo fiscale, nonché in materia di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive", non ancora assegnato;
- C.2186 Fedriga "Disposizioni per il rilancio dell'occupazione, la riduzione del cuneo fiscale e il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro", assegnato alla Commissione XI, di cui non è ancora iniziato l'esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale. Difatti la competenza legislativa concorrente delle regioni comprende la gestione amministrativa o pubblica del mercato del lavoro e quindi la regolazione del collocamento e dei servizi per l'impiego. La Corte Costituzionale ha ammesso che il c.d. limite del diritto privato potesse subire deroghe se giustificate da finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze assegnate alla regione. Tale competenza dovrà esercitarsi tenuto conto dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione dello stato.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto contiene misure finalizzate al riordino della materia dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, in linea con la strategia UE 2020 e, più in generale, con le politiche europee secondo cui le politiche attive del mercato del lavoro sono considerate lo strumento più idoneo per combattere la disoccupazione, creando al contempo nuovi posti di lavoro, favorendo l'occupabilità e un mercato del lavoro più inclusivo. L'intervento in parola, inoltre, garantisce un miglior allineamento della raccolta dati e del monitoraggio sui servizi per il lavoro con le previsioni della decisione n. 573/2014/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, ponendosi in linea con le previsioni della Convenzione ILO n. 122/1964, avente ad oggetto "La politica dell'Impiego".

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La recente proposta di raccomandazione presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015, sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia (di prossima adozione da parte del Consiglio) prevede, al punto 5, proprio il rafforzamento delle politiche attive nel mercato del lavoro. Peraltro, anche la precedente raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014, sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, prevedeva il rafforzamento del legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive unitamente ad un potenziamento del coordinamento e dell'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento introduce: all'articolo 1 la definizione della Rete Nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro; all'articolo 4 prevede l'istituzione dell' Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL); all'articolo 12 l'istituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro; sotto il profilo dei sistemi informativi, all'articolo 13 il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete Nazionale dei servizi per le politiche attive; all'articolo 15 l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome; all'articolo 19 la definizione di soggetti "disoccupati" (messi incoerenza con l'attuale previsione dell'art. 1 comma 2 lettera c) del d.lgs. 181/2000), di "disoccupati parziali" e di soggetti "a rischio di disoccupazione"; all'articolo 20 la definizione degli elementi del patto di servizio personalizzato; all'articolo 23 la definizione e gli elementi dell'assegno individuale di ricollocazione; all'articolo 25 i principi su cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla definizione di "offerta congrua di lavoro"; all'articolo 28 la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante rinvio agli articoli 11, comma 1 lettere da a) ad e), 18, 20, 23 e 26 commi 1 e 2 del decreto; all'articolo 30 l'istituzione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, con indicazione dei relativi principi generali individuati all'articolo 31.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stato fatto ricorso sia alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni, sia alla normazione diretta, principalmente con riferimento all'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), all'istituzione degli albi nazionali dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, alla rete nazionale dei servizi per le politiche attive, alla nozione di soggetti disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, all'assegno individuale di ricollocazione e al repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti di disposizioni, ma sono state introdotte nel testo norme abrogative espresse all'articolo 33 e all'articolo 29, comma 1.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. L'articolo 1, comma 13, della legge di delegazione, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative o della necessità di correzioni tecniche.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono stati previsti alcuni atti successivi attuativi delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

E' prevista, per l'attuazione di diversi ambiti normativi, l'adozione dei seguenti decreti:

- articolo 4, comma 9, entro il termine di 45 giorni (decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze);
- articolo 4, comma 10, entro il termine di 90 giorni, rinvio ai decreti di cui al comma 11;
- articolo 4, comma 11, entro il termine di 90 giorni (decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che modifica il DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- articolo 4, comma 12, entro il termine di 60 giorni (decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- articolo 4, comma 13, entro il termine di 30 giorni (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con

il quale sono determinati il compenso e la durata dell'incarico del commissario straordinario);

- articolo 4, comma 18, entro il termine di 45 giorni (decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);
- articolo 10, comma 1, entro il termine di 45 giorni (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- articolo 12, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce il regolamento per l'accreditamento dei servizi per l'impiego privati.

Tali termini, ove previsti, sono stati ritenuti congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'Amministrazione proponente, Inps e Isfol.